

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge
19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque
vaganti nel sottosuolo della città di Lecce

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, fu autorizzata l'esecuzione, a cura e spese dello Stato, dei lavori necessari per la costruzione della fognatura nella città di Lecce per assicurare lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo.

Nell'articolo unico di detta disposizione venne, altresì, previsto che alla spesa relativa si sarebbe fatto fronte con i fondi autorizzati per spese dipendenti da danni derivanti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale e insulare.

Mentre in un primo tempo i lavori relativi furono condotti con il criterio di scaricare la rete delle acque bianche in alcune cave — dette di « Marco Ivo » — non molto distanti dalla città, ritenute idonee all'assorbimento, successivamente, a causa del diminuito potere assorbente delle cave medesime, si venne nella determinazione di scaricare a mare le acque bianche.

Il relativo progetto in data 26 maggio 1950 fu curato dall'Ente autonomo acquedotto pugliese per un importo complessivo di lire 750 milioni e fu attuato mediante stralci con i fondi stanziati negli esercizi finanziari dal 1951 al 1961.

Con legge 19 gennaio 1963, n. 17, recante provvedimenti per opere di conto degli Enti locali, venne inoltre, tra l'altro, autorizzata la spesa di lire 820 milioni per il completamento dei predetti lavori di smaltimento delle acque vaganti nel comune medesimo.

Peraltro, mentre il progetto di primo stralcio fu regolarmente appaltato, la gara per l'affidamento del progetto del secondo lotto andò deserta per due volte, talchè fu necessario procedere ad un aggiornamento dei prezzi con conseguente variazione del programma costruttivo anche del primo stralcio di opere concretatesi nella eliminazione di alcuni lavori.

I lavori di entrambi i lotti sono ora in fase di avanzata esecuzione.

Tuttavia l'entrata in funzione di tutta la rete di smaltimento delle acque richiede la revisione dei lavori compiuti prima del 1962, revisione che comporta lo sgombero di materiali accumulatisi nelle gallerie, la esecuzione di alcuni rivestimenti in calcestruzzo non eseguiti a suo tempo e la « ripresa » di altri tratti di rivestimento deterioratisi col tempo: trattasi di interventi senza la cui esecuzione potrebbero verificarsi vari inconvenienti al momento in cui l'opera sarà funzionale a pieno regime.

Appare opportuno, altresì, eseguire ulteriori opere di completamento di tutto il sistema fognante mediante l'eliminazione di alcuni tronchi secondari che tutt'ora si immettono nelle cave in principio cennate e anche mediante opere di copertura e di al-

tre difese a mare nel tratto terminale della zona di San Cataldo, il cui abitato ha attraversato un periodo di recente espansione.

Il complesso di tali opere di completamento comporta una spesa totale di 250 milioni e, come si è accennato, comprende lavori strettamente connessi con quelli attualmente in corso di realizzazione e quindi rientranti nella sfera di applicazione dei provvedimenti legislativi n. 329 e n. 17 innanzi citati.

Al finanziamento di tali ulteriori lavori, si intende appunto provvedere con l'accluso disegno di legge.

Per la copertura del relativo onere si utilizza quota parte dell'accantonamento di lire 4.000 milioni indicati nell'elenco n. 6 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 alla voce « agevolazioni per l'edilizia ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per il completamento dei lavori previsti dal regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo del comune di Lecce.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.